



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 125/2020

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante le linee guida per le colture a vigneto, nel comune di Negrar di Valpolicella (VR).
Pratica 4128

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3210012 "Val Galina e Progno Borago"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTI e CONSIDERATI il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (art. 103) e il Decreto Legge n. 23 del 8/04/2020 (art. 37) per la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti nel periodo 23/02/2020 - 15/05/2020;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

VISTI il documento di orientamento del Ministero della Salute (2017) con riguardo alle "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento" e la pubblicazione di cui al progetto MAGPIE "Mitigating the Risks of Plant Protection Products in the Environment";

ESAMINATA la documentazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dalla dott.ssa Paola MODENA per conto dell'Amministrazione Comunale di Negrar di Valpolicella, e per il tramite dello stesso Comune, acquisite al prot. reg. con n. 160880, 160885, n. 160982 del 20/4/2020 e 245202 del 22/06/2020, quale adeguamento alla richiesta di integrazioni della documentazione acquisita al prot. reg. con n. 42590 del 31/01/2019;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 delle Linee Guida riguardanti la realizzazione delle nuove colture a vigneto in alcuni ambiti del territorio comunale opportunamente identificati;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che le Linee Guida in argomento disciplinano le azioni propedeutiche all'impianto del vigneto e alla sua conduzione, rispetto a:



- preparazione del terreno di coltura: azione 1 - sistemazione del terreno; azione 2 - lavorazioni del terreno di coltura; azione 3 - concimazione di fondo; azione 4 - realizzazione di solco a valle dell'appezzamento; azione 5 - disposizione dei filari ed impianto tutori;
- operazioni di piantagione del vigneto e delle fasce erbacee ed arboreo-arbustive: azione 6 - piantagione delle barbatelle; azione 7 - inerbimento degli interfilari e delle testate; azione 8 - realizzazione di siepi perimetrali; azione 9 - gestione delle fasce erbose (A) e delle siepi perimetrali (B);
- trattamenti di protezione della coltura: azione 10 - adozione di tecniche del disciplinare di agricoltura biologica (reg. ce 834/07); azione 11 - irrigazione;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la durata massima delle lavorazioni per la realizzazione del vigneto è pari a due mesi e che, ad eccezione dell'esecuzione dei trattamenti da disciplinare, le rimanenti azioni si svolgeranno nel periodo ottobre- marzo;

RISCONTRATO che il cronoprogramma non considera il periodo luglio-settembre, a cui potrebbe in parte riferirsi l'azione 9 e 11;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che per le suddette Linee Guida prevedono alcune condizioni d'obbligo espresse per ciascuna azione e che lo studio esaminato, per alcune azioni ed in riferimento alle condizioni d'obbligo, esplicita la precauzione rispetto a: periodo di esecuzione, impiego elementi autoctoni;

CONSIDERATO che condizioni d'obbligo non rappresentano le precauzioni ai sensi della vigente disciplina solamente e che queste sono tali ed ammissibili solamente se aventi un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che nello studio esaminato non è definita la possibilità di ulteriori situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività delle Linee Guida in argomento;

PRESO ATTO che per le Linee Guida in argomento non è previsto un termine di decadenza;

RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che la delimitazione degli ambiti di applicazione delle Linee Guida tuttavia non è sempre geometricamente congrua rispetto alla tipologia delle azioni e agli elementi territoriali;

PRESO ATTO che negli ambiti di applicazione delle Linee Guida in argomento sono compresi anche superfici già attualmente interessate dalla coltura a vigneto, così come nello studio per la valutazione di incidenza si fa riferimento all'impianto di nuovo vigneto anche per aree in cui preesisteva la medesima tipologia colturale ma con sistemazioni del terreno e modalità di allevamento diverse;

CONSIDERATO e RITENUTO che nelle azioni delle Linee Guida in argomento non sono presenti elementi riconducibili all'attività per l'espianto di colture legnose preesistenti e che quindi, fino all'integrazione del prontuario per tali attività, le Linee Guida sono estese solamente alle superfici già vitate in cui è ammessa la parziale sostituzione delle viti procedendo con le attività riconducibili alle azioni n. 3 (lungo i filari), n. 4, n. 5 (sostituzione dei tutori), n. 6, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 (allacciamento alla rete esistente);

CONSIDERATO che l'azione n. 1 delle Linee Guida comporta interventi di sterro e riporto con modifica del profilo morfologico del versante in situazioni di pendenze superiori al 30% e che questi richiedano dettagli progettuali puntuali non presenti nel prontuario anche al fine del rispetto delle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico;

RITENUTO che l'azione n. 1 delle Linee Guida sia limitata solamente agli interventi di integrazione ovvero raccordo di muretti a secco o balze inerbite presso ambiti terrazzati già esistenti, anche con relativa modifica della giacitura e sviluppo topografico, come pure degli eventuali interventi di recupero delle strutture terrazzate presenti in loco;

CONSIDERATO che è previsto il ricorso alla microirrigazione, senza tuttavia indicare le modalità di approvvigionamento idrico;



- RITENUTO che l'azione n. 11 delle Linee Guida sia applicabile alle sole situazioni in cui l'approvvigionamento idrico risulti garantito da sistemi di captazione già esistenti (pozzi, bacini di accumulo, condotte, fossati e rii) e serventi l'appezzamento, operando il solo collegamento (duraturo o temporaneo) con il sistema di microirrigazione anche di nuova realizzazione;
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di attività non oggetto della presente valutazione (come quelle rimandate ad ulteriori atti o diversa scansione spazio-temporale), sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: A01 "Coltivazione (incluse le aree di incremento dell'attività agricola)", A02.02 "Cambiamento delle colture", A03 "Mietitura - sfalcio - taglio dei prati", A06.02 "Colture intensive perenni (compresi uliveti, frutteti e vigneti)", A10.01 "Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", A10 "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria", B02.04 "Rimozione di piante morti o morenti", D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", E04 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con le attività previste dalla presente istanza;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del singolo fattore;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è riferita alle fasi temporali di attuazione (genericamente riferito a cantiere/esercizio);
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H06.01.01 la determinazione dell'area di influenza si riferisce genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, sia ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata per quest'ultimi fattori, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei reali valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza, nell'esame della sussistenza dei fattori di perturbazione, provvede all'esclusione dei seguenti: A07 "Uso agricolo di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche (esclusi fertilizzanti)", A08 "Uso agricolo di fertilizzanti", A09 "Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)", H01.05 "Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad attività agricole e forestali", H02.06 "Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività agricole e forestali", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che, per taluni dei suddetti fattori, l'esclusione è motivata rispetto ad un'esplicita od implicita indicazione di effetti negativi non significativi ovvero trascurabili e, per ciò, tali considerazioni confermano che è atteso il verificarsi di quei fattori;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: A07 "Uso agricolo di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche (esclusi fertilizzanti)", A08 "Uso agricolo di fertilizzanti", A09 "Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)", E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture



- prodotte dall'uomo", E06.02 "Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", H01.05 "Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad attività agricole e forestali", H02.06 "Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività agricole e forestali", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per H06.01.01 (per un'estensione di circa 300 m dalla sorgente emissiva);
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che tuttavia esso non risulta essere conforme nell'indicazione del dominio spaziale e temporale;
- CONSIDERATO che, rispetto all'area di massima influenza definita, nello studio per la valutazione di incidenza vi è data indicazione che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle attività delle Linee Guida in argomento;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, l'ambito complessivo di applicazione delle Linee Guida in argomento ricade all'esterno della rete Natura 2000, seppur contermini in alcune zone alla ZSC IT3210012 "Val Galina e Progno Borago";
- CONSIDERATO che i predetti siti della rete Natura 2000 sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017 e n. 1709/2017, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento non ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi alcun habitat di interesse comunitario;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento non ha riconosciuto per i predetti habitat di interesse comunitario una condizione di vulnerabilità alle attività previste dalle Linee Guida in argomento (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione);
- VERIFICATO che, rispetto la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. n. 2816/09, nell'area di analisi non sono rinvenibili habitat di interesse comunitario;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento, per l'area in esame, non riconosce una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata (D.G.R. n. 2816/09) e che, per quanto sopra, non è stato dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi, e vulnerabili (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione), le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *Lucanus cervus*, *Phengaris arion*, *Proserpinus proserpina*, *Saga pedo*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla*



intermedia, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Zamenis longissimus, Alcedo atthis, Caprimulgus europaeus, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Lanius collurio, Pernis apivorus, Hypsugo savii, Hystrix cristata, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima del relativo grado di conservazione è articolata sulla base di un giudizio esperto sulle condizioni degli elementi che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro e non pienamente riconducibili alle specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame;

RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie 11210 "Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", 11220 "Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", 11230 "Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", 11310 "Complessi residenziali comprensivi di area verde", 11320 "Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", 11330 "Ville Venete", 12110 "Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", 12111 "Complessi agro-industriali", 12120 "Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", 12160 "Luoghi di culto (non cimiteri)", 12170 "Cimiteri non vegetati", 12180 "Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", 12190 "Scuole", 12230 "Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", 12240 "Rete ferroviaria con territori associati", 12260 "Aree adibite a parcheggio", 13110 "Aree estrattive attive", 13310 "Cantieri e spazi in costruzione e scavi", 13320 "Suoli rimaneggiati e artefatti", 14110 "Parchi urbani", 14220 "Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", 21100 "Terreni arabili in aree non irrigue", 21200 "Terreni arabili in aree irrigue", 22100 "Vigneti", 22200 "Frutteti", 22300 "Oliveti", 22400 "Altre colture permanenti", 23100 "Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", 23200 "Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", 24200 "Sistemi culturali e particellari complessi", 31100 "Bosco di latifoglie", 31152 "Robinetto", 31163 "Saliceti e altre formazioni riparie", 31183 "Orno-ostrieto tipico", 31184 "Ostrio-querceto a scotano", 31195 "Quercocarpineto collinare", 31221 "Formazione antropogena di conifere", 32211 "Arbusteto", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale, qualora sia considerata anche la categoria 51110 "Fiumi, torrenti e fossi" in relazione al reticolo idrico (valli e progni);

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area di attuazione delle Linee Guida in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Himantoglossum adriaticum, Saga pedo, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Parnassius apollo, Phengaris arion, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Milvus migrans, Falco peregrinus, Crex crex, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Tadarida teniotis, Hystrix cristata;*



- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che, in riferimento alla localizzazione degli interventi, alla relativa modalità di esecuzione e agli ambiti di influenza dei fattori di perturbazione di cui allo studio esaminato, non viene meno almeno la sussistenza del divieto di cui all'art. 285 dell'allegato B alla D.G.R. n. 786/2016, così come modificati ed integrati dalle DD.G.R. n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
- ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che le Linee Guida in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;
- CONSIDERATO che negli ambiti di applicazione delle Linee Guida in argomento ricadono ambienti appartenenti alla fascia collinare dei prati aridi e alla fascia collinare e montana degli arrenatereti (di cui alla tavola 1 del prontuario), aventi particolare rilevanza naturalistica anche in riferimento alle specie oggetto di tutela;
- CONSIDERATO che il Regolamento n. 1307/2013/Ue (art. 45) introduce il divieto di conversione ed aratura dei prati permanenti (ai sensi dell'art. 4, comma 1 - lettera h, del medesimo regolamento), designabili anche in aree esterne ai siti della rete Natura 2000 e che né lo studio per la valutazione di incidenza e né le Linee Guida forniscono indicazioni al riguardo;
- RITENUTO che l'applicazione delle Linee Guida in corrispondenza delle superfici a prato permanente ricadenti nella fascia collinare dei prati aridi e nella fascia collinare e montana degli arrenatereti sia subordinata alla verifica dell'esclusione della superficie dal registro dei prati permanenti;
- CONSIDERATO che i trattamenti di protezione della coltura prevedono l'impiego di macchine irroratrici in conformità con la disciplina 2009/128/Ce e che, in riferimento all'azione n. 8 delle Linee Guida, la tipologia e localizzazione della siepe perimetrale deve essere effettuata in funzione della tipologia di allevamento della vite, della localizzazione ed orientamento della superficie vitata, anche in funzione di barriera all'effetto deriva;
- RITENUTO che sia consentito l'impiego di macchine irroratrici in grado di garantire la maggior riduzione dell'effetto deriva (con riferimento alla norma ISO 22369-1, le macchine di cui alla classe di riduzione della deriva A, B, C o D) e che l'impiego di mezzi appartenenti alla classe C o D sia limitato alla presenza di siepi perimetrali già adeguatamente sviluppate per assolvere la funzione di barriera naturale;
- RITENUTO che la siepe perimetrale (azione n. 8) sia realizzata o integrata secondo uno schema a doppio filare (uno basso arbustivo e uno alto-arbustivo/arboreo, intercalati con esemplari da



gestire a capitozza) e che, laddove il perimetro dell'appezzamento risultasse sprovvisto di una barriera naturale equivalente, lo sviluppo della stessa coinvolga i lati dell'appezzamento, o loro frazioni, prevalentemente sopravvento ovvero avvenga lungo i lati dell'appezzamento contermini al reticolo idrografico (progni, vaii) o ad altri ambienti naturali di pregio (con riferimento alle specie di interesse comunitario considerate);

CONSIDERATO che, in riferimento al periodo e agli ambiti ammessi per lo svolgimento delle attività di cui alle Linee Guida in argomento, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità (marzo-luglio) per le specie di interesse comunitario (incluse le ulteriori specie individuate con la presente istruttoria), in particolare quelle a ridotta vagilità;

RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non sia ammessa l'esecuzione delle Linee Guida in corrispondenza di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (anche mediante la conservazione e il recupero di elementi puntuali o localizzati, quali pozze, depressioni umide, filari, macchie arbustive e mantelli, muri a secco, ecc.) ovvero siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza della presente istanza (da identificarsi precedentemente all'approvazione delle Linee Guida, almeno per gli ambiti diversi dalle colture permanenti ricadenti nella fascia collinare dei prati aridi e nella fascia collinare e montana degli arrenatereti);

RITENUTO altresì opportuno raccomandare che:

- la realizzazione della siepe perimetrale (azione n. 8) lungo i lati dell'appezzamento contermini a coltivazioni non gestite secondo tecniche dell'agricoltura biologica;
- la gestione delle siepi perimetrali (azione 9b) preveda anche la sostituzione delle fallanze;
- la gestione delle fasce erbacee (interfilari, testate, laterali) dell'appezzamento (azione 9a) sia estesa anche nel periodo aprile-ottobre e, in alternativa alle modalità previste, si realizzi con il taglio della cotica erbosa a non meno di 15 cm dal suolo ad eccezione del lembo esterno delle testate ed dei laterali (per almeno un terzo dell'ampiezza) su cui sarà operato uno sfalcio tardivo;
- l'impiego di materiali di origine vegetale per gli interventi di legatura (ad integrazione di quelli biodegradabili e in sostituzione di quelli non biodegradabili), avvalendosi anche del materiale proveniente dalla siepe perimetrale in cui sono presenti specie adeguate allo scopo;
- la conservazione e il recupero dei filari capitozzati, di macchie boscate con specie autoctone, di pozze e di raccolte d'acqua anche temporanee (evitando gli interventi di miglioria fondiaria – azione n. 1 e n. 2 – nelle pozioni dell'appezzamento che li comprendono);

RITENUTO che sia documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo di applicazione, mediante specifica reportistica comprensiva delle aree in cui sono si attuano le Linee Guida (georiferite secondo lo standard regionale);

ATTESO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

RITENUTO che, per quanto sopra, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione delle Linee Guida in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di



habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non adeguati nell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDR - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto alle attività ammesse dalle singole Linee Guida, in funzione della tipologia dei contesti territoriali dichiarati);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente.

f.to dott. Corrado SOCCORSO
Venezia, il 23/06/2020